

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

TERZA SEZIONE

SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA

(Ricorso n. 33065/03)

SENTENZA

STRASBURGO

4 marzo 2008

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.

Nel caso Samoilă e Cionca c. Romania,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (terza sezione), riunita in una Camera composta da:

Josep Casadevall, *presidente*,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, *giudici*,

e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 12 febbraio 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 33065/03) diretto contro la Romania e con il quale due cittadini di tale Stato, i Sig.ri Cristian Samoilă e Dumitru Cionca ("i ricorrenti"), hanno adito la Corte il 5 settembre 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. I ricorrenti, che sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sono rappresentati dall'avvocato Arpad Ștefan Kolozsi, del foro di Oradea. Il governo romeno ("il Governo") è rappresentato dal suo agente Răzvan-Horațiu Radu, del ministero degli Affari Esteri.

3. I ricorrenti sostengono in particolare che la loro sottoposizione al regime di detenzione provvisoria ha violato le garanzie dell'articolo 5 § 3 della Convenzione. I ricorrenti, inoltre, in base agli articoli 5 § 4 e 6 § 2 della Convenzione, lamentano l'impossibilità di contestare la legittimità della detenzione nonché la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza.

4. Il 6 aprile 2006 la Corte ha dichiarato la richiesta parzialmente irricevibile e ha deciso di comunicare al governo le domande relative agli articoli 5 §§ 3 e 4 e 6 § 2 della Convenzione. Avvalendosi dell'articolo 29 § 3 la Corte ha deciso che la ricevibilità ed il merito del caso siano esaminati congiuntamente.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1968 e nel 1971 e risiedono a Oradea.

6. Il 9 gennaio 2002, un commerciante presentava alla polizia della città di Oradea una denuncia contro i due ricorrenti, entrambi funzionari di polizia. Il commerciante li accusava, in particolare, di averlo obbligato a pagare mille marchi tedeschi per evitare l'irrogazione di sanzioni per delle infrazioni che erano emerse nel corso di un controllo, effettuato il 24 dicembre 2001 dal secondo ricorrente, presso il chiosco di sigarette che il commerciante aveva in un mercato della città.

7. La polizia ordinò una inchiesta interna e, attraverso un comunicato del 10 gennaio 2002, la stampa fu informata che i ricorrenti erano stati trasferiti per motivi disciplinari presso altre unità della polizia. Il comunicato recitava inoltre:

“Alla luce delle prime indagini, risulta che i due poliziotti hanno compiuto un certo numero di abusi nell'esercizio delle loro funzioni (...) e, a seconda dei risultati finali dell'inchiesta, si deciderà se rinviare la questione al tribunale militare.”

8. Il 16 gennaio 2002, un settimanale locale pubblicava una intervista con il comandante della polizia di Oradea che avrebbe dichiarato:

“Sono colpevoli. Non ho alcun dubbio. Sono colpevoli di reati (abateri) molti gravi. Abbiamo questa certezza. Non resta che stabilire, a conclusione delle indagini, l'estensione e la gravità dei fatti”

9. Secondo il Governo, il comandante della polizia nega di aver mai reso siffatte dichiarazioni. Quest'ultimo sostiene, infatti, di non aver mai concesso interviste alla stampa locale relativamente alla vicenda dei ricorrenti e afferma, in aggiunta, di non aver mai richiesto la pubblicazione di una smentita.

10. Nel corso del mese di gennaio 2002, S.D., M.I. e R.S., testimoni all'epoca del controllo del 24 dicembre 2001 e L.N., la concubina del primo ricorrente, resero davanti ad un notaio alcune dichiarazioni in favore dei ricorrenti destinate all'inchiesta interna avviata dalla polizia.

11. Con ordinanza del 27 febbraio 2002, la Procura militare apriva a carico dei ricorrenti un fascicolo penale con l'accusa di corruzione.

12. Il 28 febbraio 2002, i ricorrenti furono ascoltati dal procuratore militare che li informò delle accuse formulate nei loro confronti. I ricorrenti negarono i fatti contestatigli. Successivamente, la Procura militare decideva di declinare la propria competenza a favore della Procura anticorruzione di Oradea (d'ora in poi “la Procura”).

13. L'11 febbraio 2003, con ordinanza del procuratore capo I.M., i ricorrenti furono accusati di corruzione e sottoposti a detenzione provvisoria presso la prigione di Oradea in quanto "avevano tentato di influenzare dei testimoni per impedire che la verità venisse alla luce (...) ed in quanto essi rappresentavano un pericolo per l'ordine pubblico". I ricorrenti contestarono l'ordinanza.

14. Sempre l'11 febbraio 2003, i testimoni S.D., M.I. e R.S. furono convocati presso la procura. I primi due dichiararono che il contenuto delle dichiarazioni da loro rese dinanzi al notaio era stato in parte suggerito dal secondo ricorrente. Quanto a R.S., quest'ultimo affermò che la sua dichiarazione era stata redatta da questo stesso ricorrente e che lui si era limitato solo a firmarla.

15. In quello stesso giorno, il procuratore I.M., nel corso di un giornale in onda sugli schermi di una televisione locale, dichiarava:

"La detenzione provvisoria è stata applicata poiché, secondo noi, anche se le somme in questione non sono particolarmente elevate, l'ordine pubblico (...) è stato gravemente compromesso; in effetti, la fiducia nella polizia, che rappresenta il primo anello della catena che assicura l'ordine pubblico in uno Stato di diritto, deve essere assoluta e non viziata da siffatti comportamenti.

Il secondo motivo indicato nell'ordinanza di arresto consiste nel fatto che i ricorrenti hanno tentato di impedire la scoperta della verità influenzando, se non minacciando, dei testimoni. Proprio in questo preciso momento abbiamo un testimone che ha fatto una dichiarazione menzognera e che è interrogato dai funzionari di polizia. Se costui non tornerà sui suoi passi ritirando la dichiarazione, sono fermamente intenzionato ad incolparlo, arrestarlo e a rinviarlo a giudizio."

16. Il 14 febbraio 2003, alla presenza dei ricorrenti e del loro avvocato, il tribunale dipartimentale di Bihor declinava in favore della Corte di appello di Oradea la competenza sull'esame del ricorso depositato dai ricorrenti contro l'ordinanza di applicazione della detenzione provvisoria.

17. Il 20 febbraio 2003 la Corte di appello riunita in camera di consiglio e alla presenza dei ricorrenti e del loro avvocato provvedeva all'esame del ricorso. Con una decisione resa in quella medesima data, la Corte di appello ordinava la scarcerazione dei ricorrenti sulla base della constatazione che il procedimento durava da più di un anno e che costoro non rappresentavano più un pericolo per le indagini. Contro tale decisione, la Procura depositava un ricorso alla Corte suprema di giustizia.

18. Con sentenza del 6 marzo 2003, la Corte suprema, alla presenza dei ricorrenti, e del loro avvocato, confermava l'ordinanza della Procura nonché il provvedimento di detenzione provvisoria.

19. Con una requisitoria del procuratore I.M. del 31 marzo 2003, i ricorrenti furono rinviati dinanzi alla Corte di appello di Oradea con l'accusa di corruzione, abuso di potere e istigazione alla falsa testimonianza.

20. All'apertura delle udienze del 10 marzo e 25 aprile 2003, su richiesta della procura, la Corte di appello decideva di prolungare la detenzione provvisoria dei ricorrenti.

21. Il ricorso depositato dai ricorrenti presso la Corte suprema di giustizia contro la decisione del 10 marzo 2003 fu rigettato il 21 marzo 2003 dal momento che tale decisione era legale e giustificata. Il ricorso contro la decisione del 25 aprile 2003 fu dichiarato irricevibile con sentenza della Corte suprema del 14 maggio 2003 in base alla seguente motivazione:

“In base all'articolo 385¹ del codice di procedura penale, le decisioni relative al prolungamento della detenzione provvisoria non possono essere oggetto di un ricorso distinto da quello che ha ad oggetto il merito della questione.”

22. Il 27 giugno 2003, la Corte di appello decideva di prolungare nuovamente la detenzione provvisoria fino al 28 luglio 2003. Nel corso dell'udienza che ebbe luogo in tale data, la Corte procedeva con l'audizione di diversi testimoni e in modo particolare di quelli che la Procura accusava essere stati influenzati dai ricorrenti. S.D., M.I. e L.N. confermarono le dichiarazioni da loro rese davanti al notaio. Affermarono, inoltre, che la Procura aveva esercitato su di loro notevoli pressioni affinché modificassero quanto dichiarato. R.S. confermò, invece, che la dichiarazione sottoscritta davanti al notaio era stata redatta dal secondo ricorrente.

23. Il ricorso depositato dai ricorrenti contro l'ordinanza di prolungamento della detenzione provvisoria emanata il 27 giugno 2003 fu accolto dalla Corte suprema il 9 luglio 2003 in base alla considerazione che la Corte di appello non poteva prolungare il regime di detenzione provvisoria più di trenta giorni, e precisamente fino al 27 giugno 2003.

24. Ciononostante, i ricorrenti non furono rimessi in libertà poiché il 21 luglio 2003 su richiesta della Procura, la Corte di appello procedeva al riesame della legittimità della detenzione provvisoria e decideva di mantenerla in vigore sulla base del presupposto che le ragioni che l'avevano giustificata erano ancora sussistenti. Il 28 luglio 2003, la Corte suprema di giustizia respingeva il ricorso depositato dai ricorrenti dopo averlo esaminato in presenza di quest'ultimi e del loro avvocato.

25. Il 21 agosto, il 5 ed il 26 settembre ed il 17 ottobre 2003, previa richiesta della Procura, la Corte di appello procedeva nuovamente, in presenza dei ricorrenti e del loro avvocato, al riesame della legittimità della detenzione provvisoria e ne dispose il mantenimento.

26. I ricorrenti depositarono dei ricorsi contro le summenzionate decisioni. Il 26 agosto, l'11 settembre, il 1 ed il 24 ottobre 2003, i ricorrenti ricevettero inviti a comparire alle udienze della Corte suprema di giustizia del 3 e del 12 settembre 2003 e del 3 e del 24 ottobre 2003.

27. In relazione all'udienza del 3 settembre, il secondo ricorrente faceva presente per iscritto sulla ricevuta dell'atto di comparizione del 26 agosto 2003, che desiderava essere presente dinanzi alla Corte suprema. Ciononostante, il direttore del penitenziario di Oradea provvedeva ad

informare la Corte suprema che i ricorrenti non avrebbero potuto essere trasferiti a Bucarest poiché il Procuratore I.M. esigeva che essi fossero presenti all'udienza della Corte di appello di Oradea fissata per il 5 settembre 2003.

28. Con sentenze del 3 e del 12 settembre e del 3 e del 24 ottobre 2003, la Corte suprema respingeva i ricorsi. Dal momento che né i ricorrenti né i loro avvocati erano presenti alle udienze in questione, la Corte decideva di applicare l'articolo 385¹¹ § 3 del codice di procedura penale che autorizza l'esame di ricorsi in assenza degli interessati; la Corte provvedeva a designare degli avvocati d'ufficio. Come richiesto dalla disposizione normativa citata, un rappresentante della Procura era presente alle udienze in questione. Tale rappresentante domandò il rigetto dei ricorsi.

29. Il 21 agosto, il 5 settembre ed il 17 ottobre 2003, la Corte di appello di Oradea esaminava alla presenza dei ricorrenti le loro richieste di rilascio. La Corte decideva di rigettarle in quanto alla luce della natura dei crimini di cui erano accusati, la liberazione dei ricorrenti avrebbe rappresentato un pericolo per l'ordine pubblico. I ricorrenti depositarono dei ricorsi contro queste decisioni.

30. Il 29 agosto, l'11 settembre ed il 24 ottobre 2003, i ricorrenti ricevettero degli inviti a comparire alle udienze della Corte suprema di giustizia del 2 e del 12 settembre 2003 e del 24 ottobre 2003.

31. Con sentenze rese nelle medesime date sopraindicate, i ricorsi furono dichiarati inammissibili dalla Corte suprema in quanto:

“in base all'articolo 141 del codice di procedura penale, non è possibile depositare un ricorso che contro la decisione con cui un tribunale ordina l'inizio, la fine, la trasformazione o il mantenimento di una misura provvisoria (...). Ora, nel caso di specie, la Corte di appello non ha ordinato alcuna delle misure di cui sopra, ma ha rigettato una domanda di liberazione, fattispecie questa per la quale la legge non prevede la possibilità di fare ricorso.”

32. La Corte suprema provvedeva all'esame di questi ricorsi in presenza di un rappresentante della Procura che ne domandò il rigetto. I ricorrenti, invece, erano assenti e la Corte suprema decideva di nominare un avvocato d'ufficio.

33. Il 20 ottobre 2003, i ricorrenti presentavano al presidente della Corte di appello una doglianza che contestava il fatto che essi erano stati condotti all'udienza dinanzi a tale tribunale in uniforme carceraria che di regola era utilizzata specificamente per i detenuti condannati. Essi richiedevano, pertanto, di essere autorizzati ad indossare i propri abiti civili. Il 27 ottobre 2003, il presidente della Corte rifiutava la richiesta senza fornire alcuna motivazione.

34. Con sentenza del 12 dicembre 2003, la Corte di appello condannava il ricorrente alla pena di sei anni di prigione in quanto colpevoli di corruzione, abuso di potere e per aver tentato di influenzare dei testimoni.

35. Contro la sentenza i ricorrenti depositarono un ricorso che fu rigettato con sentenza definitiva del 4 marzo 2004 dalla Corte suprema di giustizia. In seguito, i ricorrenti furono liberati.

I. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNE RILEVANTI

36. Le disposizioni del codice di procedura penale in vigore all'epoca dei fatti recitano:

Articolo 136

“Nelle cause relative ad infrazioni punite con la sanzione del carcere, al fine di assicurare il corretto svolgimento del processo penale e per impedire che la persona sospettata o indagata si sottragga (...) al giudizio o all'esecuzione della pena, è possibile che le seguenti misure provvisorie siano adottate nei confronti di quest'ultima:

(...)

1 c) la detenzione provvisoria

(...) La misura di cui all'articolo 136 § 1 c) può essere ordinata dal procuratore o dal tribunale”

Articolo 139 § 2

“Quando vengono meno le ragioni che giustificavano il mantenimento di una persona in detenzione provvisoria, questa deve essere revocata d'ufficio o previa domanda dell'interessato”

Articolo 140

“1. Contro l'ordinanza del procuratore di applicazione del regime di detenzione provvisoria (...) può essere fatto appello dinanzi al tribunale che è competente a decidere sulla fondatezza delle accuse.

(...)

6. Contro la decisione del tribunale può essere fatto ricorso (...)”

Articolo 141

“La decisione di primo grado in cui viene disposta l'applicazione, la revoca, o l'estinzione di una misura provvisoria, può essere oggetto di ricorso da parte della persona indagata, del procuratore indipendentemente dalla decisione nel merito.”

Articolo 148 § 1 d)

“La detenzione provvisoria di un indagato non può essere applicata (...) che in uno dei seguenti casi:

(...)

d) quando sussistono gravi indizi che l’indagato abbia tentato di impedire occultare la verità, influenzando dei testimoni, o degli esperti, distruggendo o alterando dei mezzi di prova, o con ogni altro atto finalizzato ai medesimi risultati”

Articolo 149 § 1

“La durata della detenzione provvisoria dell’indagato non può oltrepassare il termine di trenta giorni a meno che essa non sia prorogata secondo le norme di legge”

Articolo 155

“La durata della detenzione provvisoria dell’indagato può essere motivatamente prorogata solo quando sussistano gravi esigenze

La proroga della durata della detenzione provvisoria può essere ordinata dal tribunale competente a decidere sulla fondatezza delle accuse (...)”

Articolo 156

“La proroga della detenzione provvisoria è disposta con ordinanza del tribunale previa richiesta motivata del pubblico ministero (...)”

Articolo 159

5. “Allorquando il tribunale dispone la proroga della detenzione provvisoria, questa non può superare i trenta giorni (...)”

7. Contro la decisione con cui il tribunale ha disposto la proroga della durata della detenzione provvisoria il procuratore o l’indagato possono presentare ricorso (...) Il deposito del ricorso non sospende l’esecuzione della misura (...) Il tribunale ha la facoltà di disporre ulteriori proroghe della detenzione provvisoria, tuttavia nessuna di queste può superare la durata di trenta giorni”

Articolo 385¹ § 2

“Le decisioni che non definiscono la causa nel merito non possono essere oggetto di ricorso se non nei casi previsti dalla legge.”

Articolo 385¹¹

“Le parti sono citate a comparire per l’esame dei ricorsi

L'esame dei ricorsi non può avere luogo in assenza dell'indagato sottoposto a detenzione.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano in caso di ricorso contro delle decisioni in materia di detenzione provvisoria.

La partecipazione del procuratore è sempre obbligatoria”

37. In relazione alla possibilità di depositare un ricorso contro una decisione che respinge la richiesta di rilascio, il Governo fa presente che, con sentenza del 21 novembre 2005, l'assemblea plenaria della Alta Corte di cassazione e di giustizia (la vecchia Corte suprema di giustizia) ha ritenuto che una tale decisione non è suscettibile di ricorso, indipendentemente dalla sentenza sul merito, dal momento che questa non rappresenta una decisione relativa alla applicazione, revoca, sostituzione, o alla estinzione di una misura provvisoria (articolo 141 del codice penale).

38. La più alta giurisdizione del paese, dunque, ha risolto in tal modo una controversia che si era sviluppata tra le corti ed i tribunali interni, dal momento che alcune giurisdizioni accettavano di esaminare siffatti ricorsi, e altre giurisdizioni, al contrario, le dichiaravano irricevibili.

39. Il Governo afferma che questa controversia, in realtà, riguardava esclusivamente le giurisdizioni inferiori e che la posizione dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia, confermata dalla dottrina (cfr., I. Neagu, *Drept procesual penal*, Global Lex, 2002, p. 59), è stata sempre favorevole alla inammissibilità di siffatti ricorsi. A tal fine, il Governo cita due sentenze rese dalla Corte suprema di giustizia nel 1999 e del 2000, ma non ne fornisce alcuna copia cartacea.

40. Ciononostante, dal portale internet della Alta Corte di cassazione e di giustizia risulta che con sentenza n. 6738 del 13 dicembre 2004 quest'ultima ha proceduto all'esame del merito di un ricorso depositato da una persona indagata contro la decisione di una corte di appello che rigettava la domanda di rilascio depositata da quest'ultimo.

41. Le disposizioni della legge n. 23/1969 sulla esecuzione delle pene, in vigore all'epoca dei fatti recitano:

Articolo 40

“Le persone sottoposte a provvedimenti di detenzione provvisoria hanno il diritto a d indossare i propri abiti. Esse, tuttavia, possono essere obbligate ad indossare dei vestiti da detenuto, in presenza di particolari e giustificate ragioni.”

42. Con la sentenza n. 348 de 1994, la Corte Costituzionale, nel valutare la conformità dell'articolo 40 della legge n. 23/1969 con le disposizioni costituzionali poste a garanzia del rispetto del principio di presunzione di innocenza, ha ritenuto che il diritto di indossare i propri abiti civili non possa essere oggetto di deroga salvo il caso in cui l'indagato ne sia sprovvisto o quando i suoi vestiti siano luridi o, comunque, inutilizzabili. La

Corte Costituzionale ha tenuto a precisare, comunque, che i vestiti da detenuto per le persone condannate e per le persone in detenzione provvisoria devono essere diversi.

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLATIONE DELL'ARTICOLO 5 § 3 DELLA CONVENZIONE

43. I ricorrenti lamentano di non essere stati tradotti al più presto davanti ad un giudice in seguito al loro arresto. In proposito essi invocano l'articolo 5 § 3, secondo cui:

“Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie (...).”

A. Sulla ricevibilità

44. La Corte constata che il motivo di doglianza in esame non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte evidenzia, inoltre, che siffatto motivo non contrasta con nessun'altra causa di inammissibilità. La doglianza, pertanto, deve essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

45. I ricorrenti sostengono che le disposizioni del codice di procedura penale in vigore all'epoca dei fatti erano contrarie all'articolo 5 § 3 della Convenzione dal momento che esse non prevedevano l'obbligo di tradurre rapidamente dinanzi ad un magistrato la persona sottoposta a provvedimento di detenzione provvisoria. Ad ogni modo, i ricorrenti ritengono che il periodo di nove giorni trascorso tra la data del loro arresto, avvenuto l'11 febbraio 2003, e l'esame della legittimità dello stesso da parte della Corte di appello, avvenuto il 20 febbraio 2003, sia stato eccessivo.

46. Il Governo si oppone a tale tesi. Afferma, in particolare, che il 14 febbraio 2004, sarebbe a dire tre giorni dopo il loro arresto, i ricorrenti erano stati tradotti dinanzi al tribunale dipartimentale di Bihor. Alla luce della giurisprudenza della Corte (*Taş c. Turchia*, n. 24396/94, § 86, 14 novembre 2000), tale durata sarebbe, secondo il Governo, perfettamente compatibile con gli standard imposti dall'articolo 5 § 3.

47. Il Governo specifica, inoltre, che se siffatto tribunale non ha esaminato la legittimità della applicazione del provvedimento di detenzione provvisoria, ciò non può che essere addebitato ai ricorrenti che hanno sbagliato nell'introdurre l'atto di ricorso contro l'ordinanza del procuratore. Secondo il Governo, pertanto, nessuna violazione dell'articolo in questione si è verificata nel caso di specie.

48. La Corte ricorda, in primo luogo, come il controllo giurisdizionale sui provvedimenti di detenzione non può essere fatto dipendere da una domanda depositata in via preventiva dalla persona detenuta (*Aquilina c. Malta* [GC], n. 25642/94, § 49, CEDH 1999-III). Conseguentemente, la tesi del Governo, fondata sulla irregolarità del ricorso depositato contro l'ordinanza del procuratore, irregolarità che sarebbe all'origine del ritardato controllo della legittimità della detenzione, non può essere accolta.

49. La Corte ricorda, inoltre, come essa abbia avuto diverse occasioni per chiarire che l'articolo 5 § 3 non si limita a richiedere che sia consentito l'accesso dei detenuti all'autorità giudiziaria; tale articolo mira ad imporre al magistrato dinanzi al quale la persona arrestata è condotta l'obbligo di esaminare le circostanze che militano a favore o contro la detenzione, di pronunciarsi in base a criteri giuridici circa l'esistenza di ragioni che la giustificano e, nel caso in cui queste siano assenti, di ordinare la liberazione della persona detenuta. In altre parole, l'articolo 5 § 3 esige che il giudice statuisca sulla fondatezza della detenzione (*Pantea c. Romania*, n. 33343/96, § 231, CEDH 2003-VI (estratto)).

50. La Corte ricorda, infine, come essa abbia considerato che un periodo di fermo di polizia di quattro giorni e sei ore senza controllo giurisdizionale sia in contrasto con gli stretti limiti fissati dall'articolo 5 § 3 anche nell'ipotesi in cui tale provvedimento sia adottato al fine di proteggere la collettività dal pericolo del terrorismo (*Brogan e altri, c. Regno Unito*, sentenza del 29 novembre 1988, Serie A n. 145-B, p. 33, § 62).

51. Nel caso di specie, la Corte nota che i ricorrenti sono stati tradotti davanti al tribunale dipartimentale di Bihor il 14 febbraio 2003. Tuttavia, nel corso dell'udienza svoltasi quello stesso giorno la questione della legittimità della detenzione non è stata assolutamente oggetto di trattazione, ed il tribunale si è limitato ad ordinare il rinvio del dossier alla Corte di appello. In definitiva, non c'è nessun indizio che il tribunale abbia esaminato la fondatezza della detenzione, con la conseguenza che i ricorrenti non hanno potuto beneficiare della garanzia di cui all'articolo 5 § 3 della Convenzione.

52. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, fattispecie che non era caratterizzata di certo da circostanze eccezionali, i ricorrenti, comparsi dinanzi alla Corte di appello solo nove giorni dopo il loro arresto, non sono stati tradotti "al più presto" dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato abilitato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie.

53. Conseguentemente vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione.

II. SULLA DEDOTTA VIOLATIONE DELL'ARTICOLO 5 § 4 DELLA CONVENZIONE

54. I ricorrenti sostengono che il rigetto del loro ricorso contro la decisione del 25 aprile della Corte di Oradea e la loro assenza a diverse udienze celebrate dinanzi la Corte suprema di giustizia hanno violato il diritto sancito dall'articolo 5 § 4 della Convenzione, secondo cui:

“Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.”

A. Sulla ricevibilità

55. La Corte constata che il motivo di doglianza in esame non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte evidenzia, inoltre, che siffatto motivo non contrasta con nessun'altra causa di inammissibilità. La doglianza, pertanto, deve essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

1. L'inammissibilità del ricorso contro la decisione del 25 aprile resa dalla Corte di appello di Oradea che prorogava la detenzione provvisoria

56. I ricorrenti sostengono che, il 14 maggio 2003, nel rifiutare di esaminare il ricorso depositato contro la decisione della Corte di appello del 25 aprile 2003, la Corte suprema di giustizia li abbia arbitrariamente privati della possibilità di far controllare la legittimità del loro mantenimento in detenzione.

57. Il Governo fa presente che l'articolo 5 § 4 non garantisce il diritto ad un ricorso contro le decisioni che prorogano la detenzione ed afferma che il rigetto del ricorso da parte della Corte suprema di giustizia non ha avuto alcuna conseguenza relativamente al rispetto delle garanzie di siffatta disposizione dal momento che, il 25 aprile 2003, la Corte di appello aveva provveduto ad un esame scrupoloso dei motivi a sostegno del mantenimento della detenzione.

58. La Corte ricorda che uno Stato che si sia dotato di un sistema giuridico con due gradi di giurisdizione deve accordare ai detenuti le

medesime garanzie sia in appello che in primo grado (cfr., in via esemplificativa, *Bağrıyanık c. Turchia*, n. 43256/04, § 47, 5 giugno 2007).

59. Nel caso di specie, la Corte osserva che l'esistenza nel diritto interno di una via di ricorso da esperire nel caso di decisione di proroga della detenzione provvisoria è incontrovertibile. In più, la Corte osserva che nel corso della medesima procedura, la Corte suprema di giustizia ha esaminato più volte siffatta tipologia di ricorsi depositati dai ricorrenti, e che ne ha anche accolto uno, il 9 luglio 2003.

60. Ne deriva che il rifiuto da parte della Corte suprema di esaminare, il 14 maggio 2003, il ricorso dei ricorrenti depositato contro la proroga della detenzione provvisoria disposta dalla Corte di appello il 25 aprile 2003, ha privato costoro della possibilità di far controllare la legittimità del loro mantenimento in detenzione. Il fatto che la Corte di appello abbia motivato in modo appropriato la decisione del 25 aprile 2003 non serve a cambiare in alcun modo siffatta conclusione dal momento che i ricorrenti sono stati privati di una via di ricorso interna che era offerta dall'ordinamento interno.

61. Pertanto, vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione in relazione al rifiuto di esaminare il ricorso contro la decisione della Corte di appello di Oradea del 25 aprile 2003.

2. La mancata comparizione alle udienze del 2, 3 e 12 settembre e del 3 e 24 ottobre 2003 dinanzi la Corte suprema di giustizia

a) Argomenti delle parti

62. I ricorrenti sostengono che le autorità interne hanno rifiutato di assicurare loro il diritto di comparire alle udienze svoltesi dinanzi la Corte suprema di giustizia per decidere sui ricorsi depositati contro le decisioni con cui la Corte di appello prorogava la detenzione provvisoria e rigettava le domande di liberazione. I ricorrenti aggiungono, altresì, che le citazioni a comparire erano state notificate troppo tardi per consentire, almeno, la comparizione dei loro avvocati.

63. Il Governo si oppone a tale tesi. Esso cita due sentenze del 1999 e del 2000 della Corte suprema di giustizia, nonché la posizione della dottrina, per affermare che all'epoca dei fatti i ricorrenti non avevano il diritto di depositare dei ricorsi per contestare le decisioni con cui la Corte di appello rigettava le loro richieste di liberazione. Conseguentemente, il Governo considera che i ricorrenti non avevano affatto il diritto di comparire alle udienze tenutesi dinanzi la Corte suprema per l'esame di questi ricorsi.

64. Il Governo, inoltre, ammette che per il passato alcuni tribunali interni avevano proceduto ad esaminare nel merito tali tipologie di ricorsi, ma afferma che si trattava di una prassi minoritaria che ha avuto fine con una sentenza resa il 21 novembre 2005 dall'assemblea plenaria dell'Alta Corte di Cassazione e di giustizia (la vecchia Corte suprema di giustizia).

65. Ad ogni modo, il Governo afferma che i ricorrenti ed i loro avvocati erano comunque presenti all'udienze in cui la Corte di appello aveva esaminato i loro ricorsi. Il Governo, inoltre, sottolinea che dinanzi la Corte suprema di giustizia gli interessi dei ricorrenti erano difesi da avvocati che erano stati nominati d'ufficio.

66. Il Governo, infine, sostiene che per la maggior parte delle udienze i ricorrenti erano stati invitati a comparire con un margine temporale sufficiente affinché questi potessero informare gli avvocati e consentire a quest'ultimi di prendervi parte. Il Governo precisa a tal riguardo che i ricorrenti avevano diritto ad una conversazione telefonica a settimana e che la loro corrispondenza non era soggetta a restrizioni dal momento che l'invio di lettere e gli altri servizi postali venivano assicurati dalle autorità del carcere.

b) La valutazione della Corte

67. La Corte ricorda che ai termini dell'articolo 5 § 4 ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto ad un controllo della regolarità procedurale e di merito della sua detenzione, ai sensi dell'articolo 5 § 1 (*Brogan e altri*, citata *supra*, pp. 34-35, § 65).

68. Per quanto riguarda le persone detenute alle condizioni fissate dall'articolo 5 § 1 c), in siffatte ipotesi una udienza è necessaria (*Kampanis c. Grecia*, sentenza del 13 luglio 1995, Serie A n. 318-B, p. 45, § 47). Più in particolare, un processo relativo ad un ricorso riguardante un fermo di polizia o la proroga dello stesso, deve garantire l'uguaglianza delle armi tra le parti, e cioè la pubblica accusa ed il detenuto. (*Nikolova c. Bulgaria* [GC], n. 31195/96, § 58, CEDH 1999-II e *Wloch c. Polonia*, n. 27785/95, § 126, CEDH 2000-XI).

69. Nel caso di specie la Corte rileva subito che le udienze celebrate dinanzi alla Corte suprema di giustizia il 3 ed il 12 settembre 2003 ed il 3 ed 24 ottobre 2003, avevano ad oggetto i ricorsi depositati dai ricorrenti contro le decisioni della Corte di appello che prorogavano, su istanza della Procura, la loro detenzione provvisoria. L'esistenza del diritto dei ricorrenti di fare appello contro queste decisioni non è oggetto di controversia tra le parti.

70. La Corte osserva, poi, che le altre udienze, e precisamente quelle del 2 e del 12 settembre 2003 e del 24 ottobre 2003 avevano ad oggetto l'appello depositato dai ricorrenti contro le decisioni della Corte di appello di Oradea che respingeva la richiesta di liberazione. La Corte suprema dichiarava tali ricorsi irricevibili dal momento che il codice di procedura penale non prevedeva la possibilità di esperire siffatta tipologia di ricorsi per contestare siffatta tipologia di decisioni.

71. Quanto alla tesi dedotta dal Governo circa l'assenza del diritto di depositare un ricorso contro siffatte decisioni, la Corte nota che questa poggia principalmente sull'esistenza di una prassi giurisprudenziale che tendeva a dichiarare tali ricorsi inammissibili. Ebbene, all'epoca dei fatti la

giurisprudenza delle corti e dei tribunali interni era lungi dall'essere unitaria dal momento che l'esame di questi ricorsi era ammesso da alcune giurisdizioni e talvolta anche dalla stessa Corte suprema di giustizia (si veda il paragrafo 40, *supra*).

72. La Corte trae la conclusione che tale incertezza giurisprudenziale non poteva pregiudicare i ricorrenti al punto tale da far negare loro il diritto di presentare ricorso contro le decisioni che respingevano le loro richieste di liberazione. Conseguentemente, la Corte non può accogliere gli argomenti del Governo.

73. La Corte ribadisce che uno Stato che si sia dotato di una via di ricorso contro le decisioni in materia di detenzione provvisoria, deve accordare alle persone interessate le medesime garanzie, in appello come in primo grado.

74. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il fatto che i ricorrenti e i loro avvocati fossero stati presenti nel corso delle udienze celebrate dinanzi alla Corte di appello non valeva ad esonerare lo Stato dall'obbligo di assicurare la presenza personale dei ricorrenti, o, in alternativa, dei loro avvocati, anche dinanzi alla Corte suprema di giustizia, e ciò al fine di garantire la parità delle armi con la pubblica accusa che, presente con un proprio rappresentante ad ogni udienza, ha domandato il mantenimento della misura di detenzione (cfr., *mutatis mutandis*, *Kampanis*, citata *supra*, § 47 e *Nikolova*, citata *supra*, § 58).

75. In relazione all'altro argomento del Governo e riguardante la difesa degli interessi dei ricorrenti che sarebbe comunque stata prestata attraverso degli avvocati d'ufficio, la Corte constata che tali avvocati sono stati designati sul campo: conseguentemente essi non avevano conoscenza né del fascicolo di causa, né dei loro clienti; essi, inoltre, non hanno potuto disporre del tempo necessario per preparare la difesa dal momento che la Corte suprema ha deciso sulla questione il giorno stesso.

76. Avuto riguardo a queste circostanze, e anche senza pronunciarsi relativamente alle modalità con cui gli avvocati nominati d'ufficio hanno svolto le loro funzioni, la Corte conclude che i ricorrenti non hanno beneficiato dinanzi alla Corte suprema di giustizia di una effettiva difesa (si veda, *mutatis mutandis*, *Goddi c. Italia*, sentenza del 9 aprile 1984, Serie A n. 76, p. 12, § 27).

77. Per quanto riguarda il ritardo nella notifica degli inviti a comparire e circa la possibilità per gli avvocati dei ricorrenti di partecipare alle udienze della Corte suprema, la Corte nota che su sette inviti, quattro sono stati notificati ai ricorrenti la vigilia o il medesimo giorno delle udienze. In presenza di siffatte circostanze, e considerato che la distanza tra Oradea e Bucarest è di 600 chilometri circa, la Corte ritiene che la possibilità per gli avvocati di giungere in tempo utile a tali udienze per presenziare alle stesse era praticamente nulla.

78. La Corte evidenzia, inoltre, che secondo le informazioni fornite dallo stesso Governo, i ricorrenti potevano effettuare una sola conversazione telefonica a settimana e che la corrispondenza transitava per i servizi amministrativi della prigione, il che ritardava inevitabilmente la distribuzione della posta. Ne segue che, per quanto riguarda gli inviti a comparire alle udienze del 2 e del 3 settembre e di quella del 3 ottobre 2003 per le quali i ricorrenti furono convocati rispettivamente quattro, otto e due giorni prima della celebrazione di ciascuna udienza, la Corte considera che la possibilità di informare gli avvocati e la possibilità che questi ultimi fossero presenti alle stesse erano parimenti molto limitate.

79. Peraltro, la Corte osserva che, gli stessi ricorrenti avevano espressamente comunicato il proprio desiderio di assistere alle udienze della Corte suprema, e che il procuratore I.M. si era opposto a tali richieste in base al fatto che essi dovevano presenziare ad altre udienze della Corte di appello.

80. Conseguentemente, il fatto di non avere offerto ai ricorrenti una partecipazione adeguata alle udienze la cui conclusione era determinante per il mantenimento o la conclusione della detenzione, comporta che le autorità interne hanno privato i ricorrenti della possibilità di contestare in modo appropriato i motivi presentati dalla Procura per giustificare il mantenimento delle misure di detenzione.

81. Vi è stata, pertanto, una violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 2 DELLA CONVENZIONE

82. I ricorrenti si dolgono del fatto che alcune dichiarazioni dei rappresentanti delle autorità locali, così come l'obbligo di indossare in carcere l'uniforme usualmente destinata ai condannati con sentenza definitiva, hanno violato il principio di presunzione di innocenza. I ricorrenti invocano l'articolo 6 § 2 della Convenzione, secondo cui:

“Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”

A. Sulla ricevibilità

83. La Corte constata che i motivi di doglianza in esame non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte evidenzia, inoltre, che tali doglianze non contrastano con nessun altro motivo di inammissibilità. Esse, pertanto, devono essere dichiarate ricevibili.

B. Sul merito*1. Argomenti delle parti*

84. I ricorrenti sostengono che la condotta del procuratore I.M., che nel corso di una trasmissione televisiva locale aveva affermato che essi avevano cercato di fare delle pressioni su alcuni testimoni, così come quella del capo della polizia locale che aveva affermato che i ricorrenti erano colpevoli, dimostravano la volontà delle autorità incaricate dell'inchiesta di persuadere l'opinione pubblica della loro colpevolezza. I ricorrenti aggiungono, inoltre, che il fatto che essi furono fatti comparire dinanzi alla Corte di appello vestiti con l'uniforme carceraria ed il rifiuto del presidente della Corte di appello di autorizzarli ad indossare abiti civili, costituiscono una violazione della legge e hanno contribuito a rafforzare presso l'opinione pubblica l'impressione della loro colpevolezza.

85. In relazione alla dichiarazione del procuratore I.M. al giornale televisivo, il Governo sostiene che le sue affermazioni avevano ad oggetto i motivi della applicazione della detenzione provvisoria nei confronti dei ricorrenti e che esse non pregiudicavano l'esito della procedura (si veda, *a contrario*, *Kuvikas c. Lituania*, n. 21837/02, § 55, 27 giugno 2006).

86. Ad ogni modo, il Governo considera che la dichiarazione del procuratore non poteva in alcun modo influenzare l'imparzialità delle giurisdizioni interne composta da magistrati di carriera.

87. Il Governo, inoltre, in base alle informazioni fornite dalla polizia di Oradea, sostiene che il comandante della polizia non aveva fatto alcuna dichiarazione alla stampa relativamente alla vicenda dei ricorrenti. Esso afferma, pertanto, che lo Stato non può essere ritenuto responsabile della condotta degli organi di stampa (cfr., *Papon c. Francia (n. 2)* (dec.), n. 54210/00, CEDH 2001-XII (estratti)).

88. Anche supponendo che il comandante della polizia abbia realmente reso la dichiarazione in oggetto, il Governo espone che essa doveva essere interpretata nel contesto più generale dell'inchiesta svoltasi all'interno delle forze dell'ordine e che i "crimini" a cui essa faceva riferimento riguardavano errori professionali che avevano già comportato, precedentemente, il trasferimento dei ricorrenti e l'assegnazione ad altri commissariati. Ad ogni modo, il Governo sostiene che la dichiarazione in questione rispondeva al dovere delle autorità di informare l'opinione pubblica su qualsivoglia atto pregiudizievole compiuto da membri delle forze di polizia.

89. Infine, relativamente alla comparizione dei ricorrenti in uniforme carceraria, il Governo, in base alle informazioni fornite attraverso l'amministrazione carceraria contesta le affermazioni dei ricorrenti e afferma che nel corso dei trasferimenti e dei soggiorni nei diversi luoghi di detenzione, i ricorrenti erano autorizzati ad indossare i propri abiti civili.

90. Anche supponendo che i ricorrenti abbiano partecipato alla udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello in uniforme carceraria, il Governo sostiene che ciò può essere avvenuto solo per una misura amministrativa e preventiva al fine di assicurare l'igiene dei detenuti. Ad ogni modo, il Governo ritiene che quegli indumenti non potevano certo influenzare l'imparzialità di magistrati di carriera.

2. La valutazione della Corte

91. La Corte ricorda che il principio della presunzione di innocenza quale consacrato dal paragrafo 2 dell'articolo 6 esige che nessun rappresentante dello Stato può dichiarare che una persona è colpevole di un illecito prima che un tribunale ne abbia accertato la colpevolezza (si veda, in via esemplificativa, *Alenet de Ribemont c. France*, sentenza del 10 febbraio 1995, Serie A n. 308, p. 16, § 36).

92. Una violazione della presunzione di innocenza può provenire non solo da un giudice o da un tribunale ma anche da altre pubbliche autorità, ivi inclusi i membri delle forze di polizia (*ibidem*, p. 16, § 37) e anche i procuratori dello Stato, soprattutto quando questi ultimi esercitano funzioni quasi - giudiziarie e controllano lo svolgimento dell'inchiesta (si veda, *Daktaras c. Lituania*, n. 42095/98, § 42, CEDH 2000-X). La presunzione di innocenza è messa in pericolo da quelle dichiarazioni o da quegli atti che riflettono la sensazione che la persona sospettata sia colpevole e che incitano il pubblico a credere nella colpevolezza di quest'ultimo o che compromettono l'imparziale valutazione dei fatti da parte del giudice competente (si veda, *Y.B. e altri c. Turchia*, n. 48173/99 e n. 48319/99, § 50, 28 ottobre 2004).

93. Nel caso in esame, la Corte rileva che nell'informare i giornalisti delle ragioni della sottoposizione dei ricorrenti a detenzione provvisoria, il Procuratore I.M. aveva affermato che questi ultimi avevano cercato di influenzare dei testimoni, minacciandoli. Inoltre, I.M. aveva dichiarato di aver esercitato lui stesso delle pressioni su un testimone affinché questi sporgesse denuncia contro i ricorrenti. La Corte osserva che l'incitamento alla falsa testimonianza costituisce uno dei motivi per l'applicazione del provvedimento di detenzione provvisoria e figura ugualmente tra i capi di accusa per i quali i ricorrenti sono stati rinviati a giudizio.

94. La Corte constata che le dichiarazioni incriminate sono state rese in un contesto indipendente da quello relativo alla procedura penale in corso di svolgimento, e in modo particolare nel corso di una intervista rilasciata nell'ambito di un telegiornale.

95. Nel sottolineare ancora una volta l'importanza della scelta della terminologia adoperata dagli agenti dello Stato, la Corte conclude che le parole del procuratore I.M. suggerivano in modo esplicito che i ricorrenti si erano resi colpevoli di incitamento alla falsa testimonianza, incoraggiavano il pubblico a credere nella loro colpevolezza, compromettendo la

valutazione dei fatti effettuata dai giudici competenti (si veda, *a contrario*, *Daktaras*, citata *supra*, § 44).

96. Per quanto riguarda la dichiarazione del comandante della polizia, la Corte nota che il rilascio di siffatta dichiarazione è oggetto di disputa tra le parti. La Corte constata tuttavia che il presunto autore non ha ritrattato pubblicamente la sua dichiarazione né ha richiesto la pubblicazione di una smentita. Siffatti elementi spingono la Corte a presumere che le parole incriminate siano state realmente pronunciate (si veda, *mutatis mutandis*, *Pandy c. Belgio*, n. 13583/02, § 44, 21 settembre 2006).

97. La Corte non può condividere la tesi del Governo secondo cui le dichiarazioni in questione facevano semplice riferimento a degli errori professionali dei ricorrenti. A tal riguardo, la Corte ricorda che ciò che conta ai fini dell'articolo 6 § 2 della Convenzione è la sostanza reale delle dichiarazioni e non la loro forma letterale (*Lavents c. Lettonia*, n. 58442/00, § 126, 28 novembre 2002).

98. Nel caso in esame, sebbene il comandante della polizia abbia parlato genericamente di “colpe” senza precisarne la natura, queste ultime non potevano che riguardare gli atti qualificati dalla Procura come atti di corruzione per i quali i ricorrenti erano stati rinviati a giudizio. Ora, la Corte non può esimersi dal constatare che il comandante della polizia ha descritto i ricorrenti, senza giri di parole e senza riserve, come colpevoli di tali atti (si veda, *mutatis mutandis*, *Allenet de Ribemont*, citata *supra*, p. 17, § 41 e *Y.B. e altri c. Turchia*, citata *supra*, § 49).

99. Infine, per quanto riguarda la presentazione dei ricorrenti dinanzi alla Corte di appello in uniforme carceraria, e contrariamente a quanto dichiarato dal Governo, la Corte rileva che dal rifiuto opposto dal presidente della Corte di appello ai ricorrenti il 27 ottobre 2003 (cfr. il paragrafo 23 *supra*), si evince di tutta evidenza che questi erano stati tradotti dinanzi a tale giurisdizione vestiti dell'uniforme carceraria specificamente prevista per le persone condannate.

100. Ora, la Corte constata che siffatta pratica era contraria alle disposizioni della legge n. 23/1969 e alla decisione n. 348/1994 della Corte costituzionale (cfr. i paragrafi 41- 42 *supra*). Dal momento che non è stato dimostrato che i ricorrenti non disponessero di vestiti adeguati, la Corte ritiene che tale pratica non aveva alcun motivo di giustificazione e che essa era suscettibile di rinforzare nell'ambito dell'opinione pubblica la sensazione della colpevolezza dei ricorrenti.

101. L'insieme delle valutazioni suesposte conduce la Corte a concludere che vi è stata una violazione del principio della presunzione di innocenza garantito dall'articolo 6 § 2 della Convenzione.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

102. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione.”

A. Danno

103. I ricorrenti reclamano rispettivamente 45000 e 37000 euro (EUR) a titolo di pregiudizio materiale derivanti dalla perdita dei salari, dalle spese sostenute dai propri familiari per trasferirsi vicino al carcere per prestare loro assistenza durante il periodo di detenzione. I ricorrenti reclamano anche il versamento rispettivamente della somma di 2.500.000 e 2.700.000 EUR a titolo di pregiudizio morale che deriverebbe dalle sofferenze fisiche e psichiche causate dal deterioramento delle relazioni familiari, dalla illegale traduzione in carcere e dall'ingiustificata reiterazione di tale situazione, dalla lesione della loro reputazione e onorabilità e dalla fine della loro carriera nella polizia.

104. Il Governo invita la Corte a respingere le richieste in quanto non giustificate e in quanto prive di qualsiasi nesso di causalità con le dedotte violazioni della Convenzione.

105. La Corte rileva che l'unica base da prendere in considerazione per la concessione dell'equo indennizzo risiede nel caso di specie nella violazione degli articoli 5 §§ 3 e 4 e 6 § 2 della Convenzione.

106. Per quanto riguarda il danno materiale, la Corte osserva che non sussiste alcun nesso di causalità tra i fatti che l'hanno condotta a concludere in favore della violazione della Convenzione ed il pregiudizio materiale di cui i ricorrenti richiedono l'indennizzo. Conseguentemente, la Corte respinge tale domanda.

107. In relazione alla richiesta di indennizzo del pregiudizio morale derivante dalla violazione dell'articolo 5 §§ 3 e 4 della Convenzione, la Corte ricorda che, in altri casi aventi ad oggetto la violazione di siffatte disposizioni, essa ha concesso delle somme di importo modesto o ha ritenuto, in base alle circostanze, che la semplice constatazione della violazione costituisca un sufficiente equo indennizzo (si veda, *Wesołowski c. Polonia*, n. 29687/96, § 72, 22 giugno 2004).

108. Nel caso in esame, considerato che essa ha ritenuto sussistente anche la violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione, la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano subito un danno morale incontestabile che non può essere sufficientemente indennizzato dalla semplice constatazione della violazione. Conseguentemente, decidendo in equità, come richiesto dall'articolo 41 della Convenzione, la Corte concede a ciascuno dei

ricorrenti la somma di 2000 EUR (si veda, *mutatis mutandis*, *Y.B. e altri*, citata *supra*, § 56).

B. Spese e costi

109. I ricorrenti richiedono rispettivamente 15 000 e 21 000 EUR per le spese ed i costi cui hanno dovuto far fronte dinanzi alle giurisdizioni interne e 4 000 EUR congiuntamente per spese e costi cui hanno dovuto far fronte per il procedimento dinanzi alla Corte.

110. Relativamente ai costi e le spese sostenute per la difesa dinanzi alle giurisdizioni interne, i ricorrenti hanno depositato le copie di due contratti di assistenza giudiziaria per un ammontare complessivo pari a 8 milioni di vecchi Lei rumeni (ROL) nonché la copia di una quietanza di pagamento con cui viene attestato il versamento, il 18 agosto 2003, di 200 milioni di ROL ad un avvocato. Per quanto riguarda la procedura dinanzi alla Corte, i ricorrenti giustificano delle spese di traduzione di diversi documenti per un ammontare complessivo di 5 235 000 ROL.

111. Il Governo contesta in parte le somme richieste, in quanto i ricorrenti non hanno presentato i giustificativi delle spese relative

112. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è possibile ottenere il rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del loro importo.

113. Nel caso in esame, per quanto attiene alla procedura dinanzi le giurisdizioni interne, la Corte nota che i ricorrenti non hanno fornito delle prove giustificative eccetto che per la somma di 8 milioni di ROL. Per quanto riguarda la somma versata il 18 agosto 2003, la Corte constata che i ricorrenti non hanno prodotto la copia del contratto di assistenza giudiziaria al fine di identificare le procedure interessate. Per quanto attiene alle spese ed ai costi sostenuti per la procedura dinanzi alla Corte, essa constata che i ricorrenti non hanno fornito altri giustificativi oltre quelli riguardanti le spese di traduzione. La Corte nota, inoltre, che i ricorrenti hanno beneficiato di 850 EUR dal Consiglio d'Europa a fini di assistenza giudiziaria.

114. Alla luce degli elementi in suo possesso e della giurisprudenza in materia la Corte ritiene ragionevole concedere congiuntamente ai ricorrenti 1 500 EUR inclusive di ogni spesa, meno la somma di 850 EUR ricevuti a titolo di assistenza giudiziaria, il che determina una somma di 650 EUR.

C. Interessi moratori

115. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* la richiesta ricevibile;
2. *Ritiene* che vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione;
3. *Ritiene* che vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione;
4. *Ritiene* che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione;
5. *Ritiene*
 - a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro il termine di tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in conformità a quanto sancito dall'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti, da convertire in valuta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data della sentenza stessa:
 - i. 2 000 EUR (duemila euro) a ciascuno dei ricorrenti a titolo di danno morale;
 - ii. 650 EUR (seicentocinquanta euro) congiuntamente ad entrambi i ricorrenti per costi e spese;
 - iii. ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta;
 - b) che dal momento dello spirare di tale termine e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice calcolato in base al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
6. *Rigetta* per il resto la richiesta di equa soddisfazione.

Redatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 4 marzo 2008 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Santiago Quesada
Cancelliere

Josep Casadevall
Presidente